

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO GESTIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI del 27 ottobre 2005

INDICE

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Disciplinamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Amministrazione

CAPITOLO II Utilizzazione

- Art. 5 Uso comune
- Art. 6 Uso speciale
- Art. 7 Autorizzazione
- Art. 8 Concessione
- Art. 9 Condizioni
- Art. 10 Durata
- Art. 11 Procedura
- Art. 12 Trasferimento a terzi
- Art. 13 Revoca
- Art. 14 Responsabilità

CAPITOLO III Tasse

- Art. 15 Ammontare
- Art. 16 Casi particolari
- Art. 17 Pagamento
- Art. 18 Esenzioni
- Art. 19 Ripristino
- Art. 20 Restituzione

CAPITOLO IV Contravvenzione e multe

- Art. 21 Contravvenzioni e multe

CAPITOLO V Disposizioni finali e abrogative

- Art. 22 Abrogazione
- Art. 23 Diritto suppletorio
- Art. 24 Entrata in vigore

REGOLAMENTO GESTIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

Capitolo I

Disposizioni generali

- Art. 1
Basi legali** Le basi legali del presente regolamento sono gli articoli 107 cpv. c), 176, 177, 178 e 186 della Legge organica comunale e il titolo VI del Regolamento comunale.
- Art. 2
Disciplinamento**
- ¹ Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende. Sono esclusi i beni patrimoniali.
 - ² Sono riservate le disposizioni di regolamenti particolari.
- Art. 3
Definizioni**
- ¹ Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'art. 2, tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze, i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto, come gli edifici per l'amministrazione, quelli scolastici, i posteggi, gli acquedotti, le canalizzazioni, ecc.
 - ² La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi sono decise dal Consiglio comunale.
- Art. 4
Amministrazione** L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio, il quale può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

Capitolo II Utilizzazione

- Art. 5
Uso comune**
- ¹ Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
 - ² Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'Autorità.
- Art. 6
Uso speciale** L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- Art. 7
Autorizzazione**
- ¹ È soggetto ad autorizzazione l'uso temporaneo e di poca intensità dei beni amministrativi.

- 2 È tale in particolare: il deposito provvisorio di materiale e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli o solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio prolungato di veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e simili.
- 3 Non sono soggette ad autorizzazione quelle manifestazioni religiose di antica origine popolare radicate nella tradizione. Gli organizzatori sono comunque tenuti a comunicare al Municipio, all'inizio dell'anno, calendario delle manifestazioni e modalità di svolgimento.

**Art 8
Concessione**

- 1 È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.
- 2 È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole di tavolini, bancarelle, prefabbricati e simili per l'esercizio di commerci, e analoghi.

**Art. 9
Condizioni**

- 1 Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
- 2 Ai fini della decisione il Municipio deve valutare l'entità di quanto richiesto ed in particolare che l'utilizzazione del bene sia conforme alla sua destinazione.
- 3 L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
- 4 L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.
- 5 Il Municipio può inoltre concedere, quando lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali ad una persona o ad una cerchia limitata di persone.

**Art. 10
Durata**

- 1 Le autorizzazioni hanno una durata massima di un anno; le concessioni di cinque anni.
- 2 Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
- 3 Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese sostenute nel suo interesse.

**Art. 11
Procedura**

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti, sottoposti alla legislazione edilizia, sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 12
Trasferimento a terzi

- 1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
- 2 Il consenso può essere negato se vi si oppongono motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione.
- 3 Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 13
Revoca

- 1 Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- 2 Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
- 3 La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di sorta il pagamento di un'equa indennità, salvo contraria disposizione dell'atto di concessione.
- 4 Sono riservate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 14
Responsabilità

- 1 Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune o a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
- 2 Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per causa di terzi, gli è precluso l'esercizio dei propri diritti o è altrimenti lesa.

Capitolo III **Tasse**

Art. 15
Ammontare

- 1 Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:
 - opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc.:
 - di carattere permanente, fino a fr. 100.- il mq una tantum
 - di carattere temporaneo, fino a fr. 30.- il mq all'anno o frazione
 - posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o d'altro genere, fino a fr. 10.- il ml una tantum
 - posa di distributori automatici, fino a fr.100.- il mq l'anno per apparecchio
 - posa di insegne pubblicitarie e vetrinette, fino a fr. 100.- l'anno o frazione per ogni mq misurato verticalmente
 - esercizio di commerci durevoli, fino a fr. 200.- il mq l'anno o frazione; occasionali, fino a fr. 50.- il giorno, in relazione alla superficie occupata ed all'attività svolta
 - deposito di materiali e macchinari, fino a fr. 10.- il mq per mese o frazione di mese
 - posa di contenitori o simili, fino a fr. 200.- annui o frazione per unità
 - occupazione a scopo di cantiere, fino a fr. 10.- il mq per mese o frazione di mese
 - utilizzo delle diverse sale ubicate negli stabili amministrativi fino a fr. 150.- il giorno. Per l'uso della cucina, fino a fr. 100.- al giorno.

- 2 Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.
- 3 Le tasse sono calcolate a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.
- 4 Nel determinare le singole tasse, il Municipio deve in particolare tenere conto dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

**Art. 16
Casi particolari**

- 1 Per le gronde sporgenti non più di ml 1.50 dalla facciata dell'immobile non vengono prelevate tasse.
- 2 Per quelle sporgenti oltre la misura indicata è dovuta una tassa di occupazione per l'intera sporgenza pari a quella applicata nel caso delle pensiline.
- 3 Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
- 4 Il Municipio può applicare la tassa minima che ammonta a fr 20.-.

**Art. 17
Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

**Art. 18
Esenzioni**

- 1 Sono esenti da tasse:
 - le utilizzazioni a fini ideali, per riunioni politiche, per manifestazioni culturali, processioni o cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative o referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini
 - le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.
- 2 Il Municipio ha la facoltà di concedere l'esenzione in casi speciali, quando l'interesse pubblico è prevalente.

**Art. 19
Ripristino**

Al termine del periodo di occupazione, il bene deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione, salvo diverso accordo stabilito con il Municipio.

**Art. 20
Restituzione**

- 1 Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa pagata se l'autorizzazione o la concessione è revocata per motivi a lui non imputabili.
- 2 La rinuncia non dà diritto al rimborso.
- 3 La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Capitolo IV Contravvenzioni e multe

Art. 21 Contravvenzioni e multe

- ¹ Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa, fino a fr. 5'000.-
- ² La procedura è stabilita dagli art. 147 - 150 LOC.

Capitolo V Disposizioni finali e abrogative

Art. 22 Abrogazione

- ¹ Le concessioni e le autorizzazioni esistenti negli ex Comuni sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.
- ² Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, scadono dopo tre anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento comunale, della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali sulla base del regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate.

Approvato dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2005
Ratificato dalla SEL il 28 marzo 2006